

- (8) Autorizzare una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato solo per l'uso professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.
- (9) È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020.
- (10) Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1° gennaio 2018. Poiché la Danimarca ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 21 novembre 2017 e ha continuato ad applicare sin dal 1° gennaio 2018 il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato.
- (11) Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 31 dicembre 2020, dovrebbe presentare alla Commissione la richiesta di proroga, unitamente ad una relazione, entro il 31 marzo 2020.
- (12) Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato, proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato immatricolato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento a un importo forfettario per ogni giorno di tale uso.

L'importo forfettario giornaliero di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di 3 tonnellate.

La misura non si applica se l'uso privato supera 20 giorni per anno civile.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Un'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2020, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018

Per il Consiglio
Il presidente
R. PORODZANOV

18CE1093

